

**BREVI RICHIAMI SULLA NORMATIVA VIGENTE IN MERITO ALL'ACQUISTO, DETENZIONE, TRASPORTO ED USO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.
NORME DI SICUREZZA GENERALE.**

➤ **SIGNIFICATO DI “ARMI”**

DALL'ART.30 T.U.L.P.S.: Per armi si intendono: 1) Le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre **la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;**

DALL'ART.45 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: Per gli effetti dell'art.30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona come pugnali, stilette, baionette e simili.

PER CONTRASTO: per gli effetti dello stesso articolo, non sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

ARMI LUNGHE: sono tutte quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm. e in cui la lunghezza totale dell'arma è almeno 60 cm.

➤ **DENUNCIA DELLE ARMI**

DALL'ART.38 T.U.L.P.S.: Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità, deve farne **denuncia entro 72 ore** dal momento in cui viene in possesso dell'arma, delle munizioni o delle materie esplodenti, all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manca, al Comando dei Carabinieri. **Nota: Si consiglia quindi, al momento dell'entrata in possesso di tale materiale, di far segnare l'ora da parte del cedente.**

Il D. Lgs. n. 104/2018 introduce una novità riguardante le modalità di assolvimento della denuncia di detenzione delle armi: Viene estesa la modalità di invio della denuncia per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata (in origine previsto solo per la Questura), anche agli uffici locali di pubblica sicurezza e, qualora manchino, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri.

N.B. LA “DETENZIONE” è la FISICA DISPONIBILITÀ dell'arma che va oltre al titolo di proprietà e che riguarda tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano in possesso dell'arma.

La denuncia di un'arma non ne attesta quindi la proprietà ma solo la detenzione o possesso ed il relativo obbligo di custodia.

DALL'ART.58 regol. di esecuzione: la denuncia deve contenere **indicazioni precise** circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti.

Chi denuncia un'arma deve indicare tutte le altre armi di cui è in possesso ed il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

N.B. LE PARTI ESSENZIALI di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denunciate.

PARTI ESSENZIALI: "...qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la

carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco" (quindi il silenziatore che tecnicamente è un accessorio è ridefinito come parte essenziale al fine di imporne la denuncia).

I CARICATORI: sul punto specifico dei caricatori non ci sono dubbi per quanto riguarda i serbatoi per armi comuni, sportive o da caccia di capacità conforme all'ex catalogo nazionale, oggi sostituito dal Banco di prova. Non sono più considerati parti essenziali di arma, per cui sono liberi, non debbono essere denunciati e sono del tutto svincolati da qualsiasi licenza. Ma anche qui.....attenzione alle scelte disinvolve!!!

NON E' VERO che TUTTI i caricatori sono liberi

dal momento che gli art. 1 e 2 della legge 895 del 1967 (che sono rimasti invariati), puniscono sia la vendita che la detenzione non solo di **armi da guerra**, ma anche di **"parti di esse atte all'impiego"** tra le quali figurano senza dubbio i caricatori di capacità originale.

Quindi, se il caricatore è compatibile con quello di armi militari (es. nei fucili d'assalto demilitarizzati come M 16 o AK47 ecc.), la sua capacità DEVE ESSERE strettamente quella autorizzata dal catalogo nazionale, senza eccezione alcuna e, in tal caso, anche questo caricatore diviene libero.

Per le sopracitate armi, nel caso di detenzione di un caricatore DI CAPACITA' ORIGINALE = PARTE DI ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO si rischiano: per il detentore, fino a 8 anni di carcere e fino a 20.000 euro di multa; per chi vende, la pena è fino a 12 anni di carcere e fino a 50.000 euro di multa.

La prudenza è quindi imperativa.

N.B. Attenzione alle modifiche apportate dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014) che, modificando la legge 157/92 aggiunge alla fine del primo comma dell'art. 13 L. 157/92 il seguente dettato: **"I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"**. A questo punto non sussistono più dubbi sul fatto che qualsiasi tipo di arma a canna rigata **a ripetizione semiautomatica** utilizzabile per l'esercizio venatorio può essere utilizzata con un numero massimo di 3 colpi, con la sola eccezione della caccia al cinghiale in cui è previsto un massimo di 6 colpi (è naturalmente calcolato anche il colpo contenuto nella camera di scoppio).

ATTENZIONE:Il D. Lgs. n.104/2018 rivede anche la disciplina dei caricatori, fissandone il limite massimo di capienza sui parametri più elevati consentiti dalla Direttiva n. 853. Quindi, dal 14 settembre 2018 : I CARICATORI DEVONO ESSERE DENUNCIATI (ART.38 T.U.L.P.S.) SE CONTENGONO PIÙ DI 10 COLPI PER LE ARMI LUNGHE O SE CONTENGONO PIÙ DI 20 COLPI PER LE ARMI CORTE.

N.B. La violazione dell'obbligo di denuncia dei caricatori con capienza superiore a 10 colpi per arma lunga e a 20 colpi per arma corta è punita con l'arresto fino a 2 mesi, oppure con ammenda fino ad € 571.

P.S. La condanna è sempre sufficiente a far ritirare armi e licenze.

N.B. Non è previsto l'obbligo di detenere le armi presso la propria residenza anagrafica!!! Per cui è perfettamente lecito detenere le proprie armi (previa denuncia all'autorità di P.S. o al Comando CC competenti per territorio) in una dimora che non coincide con la propria residenza anagrafica.

DALL'ART 58 regol. di esecuzione T.U.L.P.S. : denuncia delle armi **da ripetere** se le armi, munizioni o materie esplodenti vengono trasferite all'interno dello Stato (denuncia presso l' Ufficio locale di Pubblica sicurezza o, se questo manchi, presso il Comando dei Carabinieri competente per territorio). **N.B.** Questo disposto deve essere osservato anche se il trasferimento avviene per periodi transitori purché apprezzabili (ad esempio un mese di ferie in una seconda casa).

Armi bianche: le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma devono essere denunciate. Si ricorda che la detenzione di armi bianche, senza averne fatto denuncia, è punita a norma dell'art.697 c.p. con arresto fino a 12 mesi oppure ammenda fino a € 371.

➤ **COMODATO DELL'ARMA: ART.22 L110/75 e ART.1803 c.c.**

La legge consente il comodato e la locazione delle armi, purché si tratti di armi ad uso sportivo, venatorio o scenico. **Rimane vietato per le altre categorie di armi !!!**

Il comodato è un prestito (che tra cacciatori si fa spesso!).

Ma il comodato comporta degli obblighi, sia per il comodante (colui che presta), sia per il comodatario (colui che riceve).

Obbligo del comodante: Accertarsi che la persona a cui presta l'arma sia in regola con i requisiti previsti per la detenzione ed uso dell'arma stessa.

Obbligo del comodatario: Qualora il prestito dell'arma si prolunghi per più di 72 ore, incombe sul comodatario l'obbligo previsto dall'art.38 del T.U.L.P.S. (obbligo di denuncia **entro 72 ore** dal momento in cui viene in possesso dell'arma, delle munizioni o delle materie esplodenti, e si ricorda che quest'obbligo non è legato al titolo di proprietà, ma a quello di detenzione!!)

Tra comodante e comodatario è necessaria e sufficiente una semplice scrittura privata, in duplice copia, che certifichi il momento preciso in cui avviene la variazione del possesso dell'arma.

➤ **TIPOLOGIE DI ARMI DA SPARO INDIVIDUATE DALLA LEGGE L.110/75**

Si distinguono giuridicamente in: armi da guerra e armi comuni.

Le armi comuni si distinguono poi in: armi comuni sportive, armi comuni da caccia, armi comuni in genere, armi comuni antiche.

Con la licenza di porto di fucile per uso di caccia o con il porto di fucile per uso sportivo, possono essere acquistate e detenute le seguenti tipologie di armi da sparo:

- **Armi sportive** (massimo **12**)
- **Armi comuni** (massimo **3**)
- **Armi antiche** (massimo **8**)
- **Armi per uso venatorio (numero illimitato)**

Sono armi per uso venatorio tutte quelle le cui caratteristiche tecnico-costruttive rientrano tra quelle espresse dall'art.13 della L.157/92.

➤ **MUNIZIONAMENTO DETENIBILE art.97 reg. di esec. T.U.L.P.S. e art.26 L.110/75**

Con la titolarità del porto di fucile per uso di caccia o per uso sportivo sono detenibili un massimo di 1500 cartucce da caccia cariche, nonché 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella o, in alternativa, fino a 5 kg. di polvere (art.97 reg. di esec. T.U.L.P.S.).

E' quindi possibile detenere fino ad un massimo di 1500 cartucce cariche per fucile da caccia esclusivamente a palla per canna rigata e/o liscia, oppure 1500 cartucce cariche a munizione spezzata, oppure un misto di queste due tipologie. **Ma, in ogni caso, un numero che comunque non deve superare le 1500 unità.**

Si ponga poi attenzione all'art. 6 D.Lgs 26/10/2010 n. 204 – Attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi pubblicato nella G.U. 10/12/2010 n. 288, nel quale si stabilisce che, per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, (es. in cal. 44 magnum, 357 magnum, 45 Long Colt) si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche e non di 1500.

Fino a 1000 cartucce a munizione spezzata si è esentati dall'obbligo di denuncia delle munizioni (purché si abbiano armi da fuoco denunciate) (art.26 L.110/75).

Oltre le 1000 cartucce a munizione spezzata e fino a un massimo totale di 1500, la denuncia deve essere allegata a quella delle armi.

N.B. Qualsiasi munizione a palla, sia essa per fucili a canna liscia o rigata, deve essere sempre denunciata nella forma prescritta; deve essere quindi indicato il numero ed il calibro di tutte le munizioni a palla di cui si sia in possesso.

ATTENZIONE: Nonostante la nuova definizione di “munizione”, introdotta dal D. Lgs. n. 104/2018, nella quale rientrano le diverse componenti elencate dalla norma compresi: bossoli, inneschi, polvere da sparo, pallottole, proiettili; **nel regolante D. Lgs. non viene prevista alcuna modifica a quanto già stabilito in materia di detenzione di munizioni e polvere da sparo dall'art. 97 reg. di esec. T.U.L.P.S. Per questo motivo, nonostante la suddetta definizione, che sembrerebbe far rientrare tra le munizioni anche i “bossoli”, gli “inneschi” e le “pallottole”, sottoponendoli così all'obbligo di denuncia, si continuano ad applicare gli art. 38 T.U.L.P.S. per la denuncia di detenzione e gli art. 58 e 97 del relativo reg. di esec. per le modalità della denuncia ed i quantitativi detenibili.**

Ogni dubbio in merito viene dissolto dall'art.3, comma 1, lettera E del presente D. Lgs. il quale dispone l'obbligo di denuncia ed i limiti di detenzione SOLO PER LE “MUNIZIONI FINITE”, come chiarito anche dalla circolare del 24 giugno 2011.

LA POLVERE: La Cassazione si è espressa dicendo che è lecito non denunciare il possesso della polvere in un quantitativo fino a 1785 grammi dato che è la quantità che serve a caricare 1000 cartucce (presumibilmente del cal. 12) che, se a munizione spezzata, sono esenti da denuncia a norma dell'art.26 L. 110/75. Rimane però il disposto dell'art. 38 del T.U.L.P.S. che impone la denuncia entro 72 ore anche per “materie esplodenti” di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità. Personalmente e con tutto il rispetto per le decisioni della Cassazione, riterrei però opportuno, per essere assolutamente tranquilli, denunciare comunque il possesso della polvere anche al di sotto di tale soglia.

➤ **DECREMENTO E REINTEGRO DELLE MUNIZIONI A PALLA**

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, in data 4/2/94, ha sancito che il decremento (rispetto al limite di denuncia) ed il reintegro (fino al limite di denuncia) delle munizioni, non comportano alcun obbligo di ridenuncia. Lo stesso principio vale per la detenzione della polvere.

➤ **VALIDITA' DEL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA**

La circolare del ministero dell'Interno del 20 maggio 2016 accoglie la tesi dell'Agenzia delle entrate (parere datato 27 aprile 2011); in tale parere l'Agenzia precisava che “anche per lo svolgimento di attività diverse da quella venatoria il titolare del Porto di fucile per uso di caccia è tenuto all'assolvimento dell'obbligo fiscale” (cioè al pagamento annuale della tassa di concessione governativa di € 173,16).

Quindi, pur nell'ambito di validità di cinque anni dalla data del rilascio, il Porto di fucile per uso di caccia perde ogni efficacia in mancanza del rinnovo della tassa di concessione governativa annuale; di conseguenza, se la tassa non è pagata, anche l'acquisto di armi e munizioni ed il trasporto delle stesse è impedito.

Ad ulteriore conferma del disposto il ministero dell'Interno fa divieto alle armerie “di vendere armi e/o munizioni a coloro i quali siano in possesso di porto d'armi per uso di caccia nei cinque anni di validità di tale documento qualora la licenza non sia rinnovata per omesso pagamento della tassa governativa annuale”.

ATTENZIONE: Il D. Lgs. n. 104/2018 abbassa da 6 a 5 anni l'arco temporale di durata delle licenze di porto d'armi per uso venatorio e per l'esercizio del tiro a volo.

In sostanza: i succitati titoli di polizia rilasciati prima del 14 settembre 2018 conservano l'efficacia temporale prevista dalla previgente normativa (6anni), e solo all'atto del loro successivo rinnovo dovrà essere applicata la nuova durata quinquennale. Gli stessi titoli, rilasciati dal 14 settembre 2018 hanno validità e scadenza quinquennale.

N.B. Il D. Lgs: 104/2018 reca alcune modifiche in materia di certificazione medica.

La disposizione stabilisce che i detentori di armi devono presentare un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Si precisa che tale norma non si applica:

- 1) Ai detentori che siano anche titolari di licenza di porto d'armi; costoro, infatti, assolvono l'obbligo in questione al momento del rinnovo dell'autorizzazione.
- 2) Ai collezionisti di armi antiche.
- 3) Ai soggetti autorizzati dalla legge a portare le armi senza licenza.

➤ **PORTO E TRASPORTO DI ARMA**

Il porto configura la possibilità di un utilizzo immediato dell'arma da parte dell'operatore. Il trasporto configura uno spostamento da un luogo ad un altro in modo tale da rendere materialmente impossibile il suo utilizzo in modo rapido. Le armi debbono essere trasportate scariche ed in custodia.

➤ **TRASPORTO DELLE ARMI**

A bordo di veicoli **di qualunque genere**, le armi debbono essere scariche ed in custodia (Par. G Art. 21, L.157/92).

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in modo tale da rendere materialmente impossibile il suo uso in modo rapido. Le armi debbono essere trasportate scariche (anche il caricatore deve essere privo di cartucce !!!) e ben chiuse in apposita custodia. Le munizioni debbono essere trasportate con un adeguato imballo.

Attenzione al paragrafo G dell'art.21 L.157/92 laddove recita: è vietato a chiunque il trasporto all'interno dei centri abitati e **delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria**.....di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche **e in custodia**.

E se durante l'attività di caccia debbo attraversare una strada carrozzabile? O una ferrovia? O debbo transitare attraverso un'aia? O a distanza inferiore a 100 metri da fabbricati o stabili adibiti a posto di lavoro o abitazione? **Sono tutte zone in cui l'attività venatoria è vietata!!!**

Per cui, tenersi in tasca un foderino in cui inserire l'arma scarica durante il transito in queste zone (che si configura quindi come un trasporto) potrebbe evitare molti guai. Ci sono sentenze di condanna di cacciatori per questo motivo.

Si ricorda che una qualsiasi licenza di porto d'armi anche per uso di caccia o per tiro a volo, autorizza a trasportare un massimo di 6 armi per volta.

➤ **LA CUSTODIA DELLE ARMI**

Art. 20 e 20 bis L.110/75

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

Al possesso di un'arma consegue quindi il dovere di custodia con ogni diligenza.

La legislazione complessa può essere riassunta come segue.

- 1) L'arma non può essere abbandonata per nessun motivo quando portata al di fuori della propria abitazione. **Non deve mai essere lasciata nell'auto incustodita**, non c'è motivo che tenga, poiché l'auto può essere sottratta, e con essa le armi e le munizioni ivi contenute. Purtroppo va detto che ancora molti cacciatori non rispettano sempre questo dettato. Ed è un rischio molto grave.
- 2) L'arma non deve essere consegnata, né lasciata alla portata di chi potrebbe abusarne, di chi è imperito nel maneggio, di persone parzialmente incapaci, di tossicodipendenti e di minori degli anni 18 che non siano in possesso della licenza dell'autorità.
- 3) Per la detenzione in casa, a tutt'oggi, non sono indispensabili casseforti o armadi blindati, se non per una quantità di armi ragguardevole o per una collezione di armi. Lasciando le armi in casa provvederemo a chiuderle in un luogo sicuro, esempio un armadio, meglio se chiuso a chiave, avendo cura di tenere le munizioni e l'eventuale polvere in altro luogo possibilmente anche questo chiuso a chiave. Insomma quelle ovvie regole che il buon senso richiede per la detenzione di armi ed esplosivi. Se poi disponiamo di un buon antifurto, questo concorrerà ad aumentare la diligenza nella custodia, ma soprattutto la nostra personale tranquillità.

➤ **ESERCIZIO VENATORIO E DISTANZE ALLE QUALI CI SI DEVE ATTENERE (art. 21 par. E – Legge 157/92)**

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad

abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili. Par. E Art.21, L.157/92.

Si ricordi che in relazione alle distanze, l'esercizio venatorio comprende pure la posizione del selvatico quando a questo si spara, così come la posizione del proprio cane, e non solamente come spesso si crede, la posizione del cacciatore.

➤ **DISTANZE SPARANDO "IN DIREZIONE"**

Il par. F dell'art. 21 L.157/92 vieta di sparare da distanza inferiore a 150 metri con l'uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia in direzione di.....e non meno di una volta e mezzo la gittata massima, in caso di uso di altre armi (leggi "rigate").

Ma il disposto del legislatore riguardante il fucile a canna liscia (non meno di 150 metri) appare poco attento a quella che è la balistica in senso stretto e va quindi considerato *cum grano salis*. Infatti:

- 1) Con la canna liscia si possono sparare anche le munizioni intere (tipo Brenneke) ed il loro potere lesivo è conservato fino a parecchie centinaia di metri.(si ricorda che la gittata di questo tipo di munizioni arriva a 1000 metri)
- 2) Anche con la munizione spezzata i 150 metri possono rivelarsi del tutto insufficienti. Infatti se si sparano pallini grossi, o addirittura pallettoni, questi saranno ancora in grado di procurare danni a quella distanza a causa della loro massa (la massa di ogni singolo proietto) e, in conseguenza di questa, della loro quantità di moto e della loro energia residua.(si ricorda che la gittata dei pallettoni arriva a 600/700 metri)

➤ **EX ORDINANZA ED AVANCARICA**

Con le armi ex ordinanza (armi che sono state in uso ad eserciti nazionali di vari Stati), è possibile l'esercizio della caccia, purché le loro caratteristiche tecnico funzionali rientrino tra quelle espresse dall'art. 13, L.157/92.

Anche con le armi ad avancarica è possibile l'esercizio della caccia, purché le loro caratteristiche tecnico funzionali rientrino tra quelle espresse dall'art. 13 della L.157/92.

➤ **SE LA CARTUCCIA FA CILECCA? CHE FARE? E SOPRATTUTTO COSA NON FARE?**

Quando ciò avviene si lasci passare qualche secondo **con l'arma assolutamente chiusa ed in posizione assolutamente sicura.**

Esiste sempre la possibilità di un'accensione ritardata e questa, se non prevista, potrebbe provocare incidenti molto gravi.

Si ricorda che le medie pressioni di esercizio di un fucile a canna liscia si collocano tra i 6/700 ed i 900BAR; nei moderni calibri rigati le pressioni medie si collocano tra i 3000 e gli oltre 4000 BAR.

Questi numeri rendono ragione di quanto possa essere pericolosa l'apertura di un'arma nel malaugurato caso di un'accensione ritardata.

➤ **NORME DI SICUREZZA GENERALE**

Infine un ultimo ma importantissimo accenno sul tiro con i fucili a canna rigata e sui principali criteri di sicurezza ad esso legati.

E' bene ricordare che la gittata di queste armi è estremamente elevata; la gittata del piccolissimo 22 LR si attesta intorno ai 1600 metri, ma molti dei calibri oggi in uso per la pratica venatoria possono raggiungere i 4/5000 metri.

Ne consegue che, al momento dello sparo, dobbiamo avere l'assoluta certezza di dove la palla finirà la sua corsa.

Determinante è avere la sicurezza che la palla venga assorbita da una superficie che siamo in grado di vedere e valutare assolutamente sicura.

Ne deriva che sparare ad un animale che si trovi su un crinale può risultare estremamente pericoloso, perché dietro ad esso può trovarsi, anche molto lontano, qualcuno o qualcosa che non siamo in grado di vedere e valutare e, almeno potenzialmente, gli effetti potrebbero essere tragici.

➤ **LA LITIGIOSITA' E LE SUE POSSIBILI CONSEGUENZE**

E' bene che se ne parli, poiché certi rischi è bene che siano conosciuti prima che certi eventi si verifichino.

Spesso purtroppo si sente parlare di momenti di tensione tra cacciatori, magari per futili motivi, che sfociano in litigi assurdi e indegni, conditi da minacce più o meno esplicite, magari brandendo l'arma da caccia. Se da ciò dovesse conseguire una denuncia per minacce o altro, magari sostenuta da testimoni, ebbene questo potrebbe essere un motivo per la revoca del porto di fucile e per il sequestro cautelativo di tutte le armi e munizioni in possesso e denunciate.

Avviene ogni giorno in Italia ad opera di numerose Questure.

Ma è sufficiente molto meno per perdere il porto di fucile. Bastano dei comportamenti minacciosi o aggressivi, anche al di fuori dell'ambito venatorio. Perdere le staffe in una qualsiasi provocazione che possa sfociare in un atteggiamento aggressivo può costare carissimo. Trovarsi per caso in mezzo ad una rissa può avere conseguenze nefaste per il rilascio o il mantenimento di un qualsiasi porto d'armi.

Perdere il porto d'armi è facilissimo, riaverlo può essere un problema enorme, e quando lo si è perso, a caccia non si può andare!

➤ **USO DI ALCOLICI**

L'uso abituale di alcolici (o altro) è elemento ostativo al rilascio di porto d'armi. Ed è bene che sia così. Del resto vedere un ubriaco con un'arma carica in mano, non risulta tranquillizzante. Eppure a volte qualche cacciatore eccede, magari occasionalmente nel bere, e poi va o continua ad andare a caccia in condizioni compromesse per quanto riguarda l'attenzione, la concentrazione e la vigilanza. Come comportarsi quando ravvisiamo tutto ciò? Mettersi a ridere o scherzarci su, può essere molto pericoloso per il soggetto che si è messo in difficoltà e per chi gli sta intorno. Solo il tatto e il buon senso possono aiutare in questi frangenti. Se poi l'evento fosse accertato da agenti di P.G. la questione prenderebbe una brutta piega per colui che si è lasciato andare. Quindi quando si va a caccia, si beva con moderazione, mantenendo controllo e lucidità.

Si ricorda poi che per il cacciatore che ha ecceduto nel bere esiste sempre la possibilità di un controllo pure negli spostamenti in auto, e se da questo controllo viene accertato un livello alcolemico superiore al consentito scattano le ovvie sanzioni a carico dell'automobilista, ma se quell'automobilista ha con sé dei fucili poiché è andato a caccia, l'aspetto sanzionatorio va a toccarlo anche come titolare di porto di fucile, poiché in quel momento ha a disposizione un'arma in uno stato psicofisico dimostratamente alterato che può comportare il sequestro dell'arma trasportata e la conseguente segnalazione dell'evento alla Questura che ha rilasciato il porto d'armi. Le conseguenze sono facili da immaginare. Gli automobilisti, titolari di un qualsiasi porto d'armi, ai quali durante un controllo venga accertato un livello alcolemico superiore ai limiti di legge, potrebbero avere delle difficoltà al momento del rinnovo della concessione.

A carico poi di automobilisti che siano stati pizzicati positivi all'alcool-test per più volte possono essere disposti accertamenti al fine di conoscere se siano eventualmente titolari di un qualche tipo di porto d'armi poiché, si ricorda, l'uso abituale di alcolici è elemento ostativo non solo al rilascio, ma anche al mantenimento di questa concessione.

Art. 10 T.U.L.P.S. LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA POSSONO ESSERE REVOCATE O SOSPESE IN QUALSIASI MOMENTO, NEL CASO DI ABUSO DELLA PERSONA AUTORIZZATA.